NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 4

Le graduatorie di precedenza per l'avviamento dei lavoratori previste dall'art. 25, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, riguardano i lavoratori in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella richiesta. I lavoratori di cui all'art. 25, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono avviati al lavoro secondo l'ordine di apposita graduatoria formata con i criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, dopo l'esaurimento della disponibilita' dei lavoratori di cui al comma precedente.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1978, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it